

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Canada

del 19 dicembre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 1997²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 5 maggio 1997, tra la Confederazione Svizzera e il Canada intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1997

Il presidente: Delalay

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 19 dicembre 1997

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

¹ Questa disposizione corrisponde agli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale del 19 aprile 1999 (RS **101**).

² FF **1997** III 1177